



COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale. n. 59 del 17.06.2013.

Articolo 1

Contenuto del regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 – comma 6 e segg. – del D.Lgs 165/2001, dell'art.110 – comma 6 – del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 3 – commi 54, 55, 56 e 57 – della L.244/2007, come sostituito dagli artt.46 e 76 del D.L.112/2008, convertito nella L.133/2008.

Articolo 2

Finalità e definizioni

1. La presente disciplina si applica in tutti i casi in cui l'Ente intende affidare qualsiasi incarico di collaborazione, sia che si qualifichi come incarico di studio, di ricerca, di consulenza ovvero di tipo occasionale o coordinato e continuativo. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - **“incarichi professionali esterni”** le collaborazioni di natura occasionale per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza, per l'acquisizione di competenze di comprovata specializzazione universitaria, fatte salve le deroghe ex art.3, comma 3, del presente Regolamento, intesi come rapporti di lavoro autonomo con soggetti esterni all'amministrazione, nel rispetto della normativa vigente. In particolare, si definiscono incarichi di: **studio** gli incarichi individuati con riferimento ai parametri indicati nel D.P.R. 338/1994 che, all'art.5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione, all'esito della quale l'incaricato redige e consegna una relazione scritta finale in cui saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte; **ricerca** gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione; **consulenza** gli incarichi che riguardano le richieste di pareri ad esperti;
 - **“collaborazioni coordinate e continuative”** (Co.co.co) i rapporti di collaborazione esterna per l'acquisizione di comprovata specializzazione universitaria, fatte salve le deroghe ex art. 3, comma 3, del presente Regolamento, che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e soggetta a poteri di coordinamento, comunque non a carattere subordinato.
2. Nelle forme di collaborazione di cui al presente regolamento deve essere sempre presente, come elemento fondamentale, il carattere di autonomia della prestazione, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile.

Articolo 3

Presupposti di legittimità per l'affidamento degli incarichi

1. L'Ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa per esigenze di cui non può far fronte con il personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) L'incarico si riferisca ad attività istituzionale stabilite dalla legge o che sia inserito nel Bilancio o nella Relazione Previsionale e programmatica, o nel Bilancio Pluriennale e successive eventuali modifiche;

- b) L'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento dell'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
 - c) La prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, e compenso della collaborazione che deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta; deve essere inoltre prevista la verifica del raggiungimento del risultato;
 - d) L'Ente abbia preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.
2. L'accertamento delle predette condizioni per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma è attestata dal responsabile dell'Area cui è demandata la competenza a provvedere all'incarico.
 3. I soggetti incaricati ai sensi del presente Regolamento devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali di cui all'art. 7 – comma 6- del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 46 del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008 (particolare e comprovata specializzazione anche universitaria). Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigiani, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentati *curricula*.
 4. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile che ha stipulato i contratti.
 5. I presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione devono trovare adeguata indicazione nel provvedimento di incarico.

Articolo 4 **Previsione degli incarichi**

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente Regolamento possono essere affidati solo per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla Legge e per le attività previste nel Bilancio Preventivo Annuale, nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel Bilancio Preventivo Pluriennale, e successive modifiche, secondo le disposizioni degli artt. 165,- comma 7-, 170,- comma 3- e 171, - comma 3-, del sopra citato Testo Unico 267/2000 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto nel parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – 31/08.

Articolo 5 **Limiti di spesa**

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione di cui al presente Regolamento è fissato nel bilancio di previsione e successive variazioni, ai sensi dell'art. 3 – comma 56 – della L.244/2007, come sostituito dall'art.46 del D.L. 112/2008, convertito nella L.133/2008.

Articolo 6 **Procedura selettiva**

1. Gli incarichi di collaborazione devono essere affidati con procedura comparativa.
2. La selezione è indetta con specifici avvisi pubblici approvati dal Responsabile dell'Area competente.
3. L'avviso di selezione dovrà contenere:

- L'oggetto della prestazione, altamente qualificata, riferita al progetto, programma, obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati;
- Il termine delle modalità di presentazione delle domande;
- I titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
- Le modalità ed i criteri di scelta comparativi che saranno adottati;
- Il compenso complessivo lordo previsto;
- Ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.

4. L'avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni; pubblicazione sul sito Web dell'Ente per lo stesso periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio; altre forme di pubblicazione che possono essere stabilite dal Responsabile dell'Area competente, in relazione al tipo di incarico e/o all'entità della spesa.

Articolo 7 Procedura comparativa

1. Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso di selezione, procede il Responsabile dell'Area competente, tenuto conto dell'ambito operativo presso il quale deve essere svolta la prestazione lavorativa.

2. Per tale comparazione, il Responsabile dell'Area può avvalersi, se lo ritiene opportuno, di apposita commissione, secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione.

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- Qualificazione professionale;
- Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza della normativa di settore;
- Qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- Eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- Ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

Articolo 8 Formazione della graduatoria ed adempimenti conseguenti

1. Al termine della procedura comparativa viene approvata e resa pubblica, dal Responsabile dell'Area competente, la relativa graduatoria, da cui vengono attinti i destinatari degli incarichi di collaborazione, secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun candidato.

2. Il candidato viene invitato alla stipula del contratto di prestazione lavorativa.

3. Il contratto deve, necessariamente, contenere i seguenti elementi: tipologia, oggetto, modalità di esecuzione, responsabilità, durata e luogo della prestazione, compenso, recesso, risoluzione del contratto, risoluzione delle controversie, clausola di esclusività/non esclusività, le condizioni, le modalità di dettaglio, la tempistica, il crono programma della prestazione da rendere, le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'Ente, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Articolo 9 Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura selettiva

1. La procedura selettiva può essere effettuata, e l'incarico, quindi, può essere conferito direttamente, previa determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/200 da parte del Responsabile dell'Area competente, nei seguenti casi:

- esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei;
- tipologia di prestazioni di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità ed all'abilità dello stesso;
- prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare può essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
- nel caso in cui siano documentate ed attestate, dal Responsabile dell'Area competente, situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa;
- nel caso in cui la prestazione lavorativa richieda un compenso non superiore ad € 5.000,00 lordi, I.V.A. inclusa.

Articolo 10 **Pubblicità degli incarichi** **Regime di efficacia**

1. I provvedimenti per il conferimento di incarichi di cui al presente Regolamento, con indicazione per ciascun incarico, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, devono essere pubblicati nell'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente. In caso di omessa pubblicazione la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione e consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile preposto.
2. Gli incarichi assegnati devono essere pubblicati sul sito Web dell'Ente indicando i soggetti percettori, le ragioni dell'incarico e l'ammontare erogato, l'efficacia dei contratti decorre dalla data di pubblicazione.

Articolo 11 **Controlli dell'organo di revisione della Corte dei Conti**

1. L'Amministrazione provvede a verificare periodicamente la funzionalità delle attività prestate dai collaboratori esterni in relazione all'attuazione dei progetti e dei programmi per i quali agli stessi sono stati conferiti gli incarichi.

Articolo 12 **Controlli dell'Organo di Revisione della Corte dei Conti**

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente regolamento sono sottoposti al preventivo controllo dell'Organo di Revisione, opera il silenzio/assenso decorsi 7 giorni dal ricevimento della documentazione relativa all'incarico.
2. Gli atti di spesa relativi ad incarichi esterni di importo superiore ad € 5.000,00, I.V.A. esclusa, sono sottoposti al controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti.

Articolo 13 **Estensione**

1. Le aziende speciali, le istituzioni e le società in house devono osservare i principi e gli obblighi fissati in materia per gli Enti cui appartengono, il Comune esercita il proprio potere di controllo tramite il proprio rappresentante.

Articolo 14 Esclusioni

1. sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:

- le progettazioni e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici;
- gli incarichi conferiti quali appalti di servizi;
- le attività obbligatorie per legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio;
- le prestazioni dei componenti degli organi di controllo interno e del Nucleo di Valutazione/O.I.V.;
- gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000;
- gli incarichi nell'ambito di attività formativa e convegnistica di carattere istituzionale.

Articolo 15 Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia ed in particolare al D.Lgs. 165/2001, al D.Lgs 267/2000, alla L.244/2007, così come successivamente modificati ed integrati.

2. Relativamente a tutte le ipotesi di incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi, si rinvia alle vigenti disposizioni normative.

3. Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, successiva alla esecutività della deliberazione che lo approva.

4. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, cesseranno l'efficacia e l'applicabilità di ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.